



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 maggio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione .. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 3.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 «Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali» Pag. 5

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1998, n. 1.

Concessione di un contributo finanziario a favore delle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 2.

Determinazione dei tributi speciali catastali Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1998, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio triennale 1998-2000 Pag. 7

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 71.

Norme per la disciplina delle attività estrattive Pag. 7

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 30.

Modifica della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, concernente: «Disciplina delle cooperative sociali» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 31.

Modifica della legge regionale n. 51 del 13 dicembre 1996 concernente: «Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 32.

Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 33.

Modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21: «Valutazioni dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 34.

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Pag. 18

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1997, n. 35.

Modifica all'articolo 8 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1, 2 e 3 agosto 1997 in materia di aree naturali protette regionali ... Pag. 22

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 2.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30. Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 3.

Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e Amministrazioni centrali Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 4.

Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria Pag. 26

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1998, n. 2.

Istituzione dell'ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 2.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1995 riguardante la figura professionale del direttore d'albergo Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 concernente: «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 4.

Cessazione effetti articolo unico legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996. Modifica legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996 Pag. 32

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981 n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1998, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, contenuti nel Disegno di legge n. 371 recante: «Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000», presentato dalla Giunta regionale in data 26 novembre 1997 e così come licenziato dalla Prima Commissione del Consiglio regionale in data 16 dicembre 1997.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45, comma 6, dello Statuto della regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

GHIGO

98R0189

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti

1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1998, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.

2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'art. 36 della legge regionale n. 55/1981 l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

Art. 2.

Urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

GHIGO

98R0190

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 3.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Estinzione anticipata di mutui

1. La Giunta regionale può provvedere alla estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed è autorizzata ad assumere nuovi mutui purché l'onere annuale di ammortamento di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa.

2. In alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se più conveniente, è possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 2.

Movimenti finanziari

1. In conseguenza dei movimenti finanziari di cui all'art. 1, nel bilancio 1998 vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

a) entrata: «Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio»;

b) spesa: «Quota capitale per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio».

2. Agli eventuali oneri derivanti dalla estinzione dei mutui si farà fronte con le disponibilità dei capitoli n. 15850 e n. 30070 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

GHIGO

98R0191

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti, per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29) come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:

«4. Fino al 31 dicembre 1998 la quota residua del Fondo regionale per la montagna non assegnata ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:

a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'art. 28 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane) come modificato dall'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane - Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28);

b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. I termini di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 28/1992 sono prorogati fino al 30 giugno 1998».

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

GHIGO

98R0192

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 20 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. *Disciplina del controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC.* — 1. La Regione attraverso la Giunta regionale, esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della produttività degli enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo nei confronti delle ATC, nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione delle attività istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello statuto.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione valendosi, in particolare, del programma di attività e di spesa annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi statutari. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale lo statuto, la dotazione organica del personale limitatamente alla consistenza numerica del personale, il regolamento degli uffici di cui all'art. 12, il regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ogni altra disposizione regolamentare in ordine alla quale la Regione impartisca apposite istruzioni.

3. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali su tutti gli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità delle ATC. I Collegi sindacali sono, inoltre, tenuti ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità dell'esercizio. I Collegi sindacali, a cadenza quadrimestrale, sono tenuti a relazionare ai rispettivi Consigli di amministrazione in ordine all'attività di controllo espletata.

4. Il Collegio sindacale è tenuto a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.

5. È data facoltà alle ATC compatibilmente con gli equilibri finanziari e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.

6. La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei controlli previsti ai commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. Il titolo V della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Titolo V. Controllo delle ATC».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Art. 4.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attività e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle ATC, sui quali la Giunta regionale non si è ancora pronunciata ai sensi della l.r. 11/1993, e del relativo regolamento attuativo, sono soggetti alla disciplina dei controlli previsti dall'art. 20, come modificato dall'art. 1 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

GHIGO

98R0193

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1998, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 «Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Le domande da presentare, a norma dell'articolo 4 della legge n. 221/1968, devono essere corredate anche da un certificato del sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio, ai sensi della legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali).

2. I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i farmacisti incaricati della gestione dei dispensari farmaceutici che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari, in località con popolazione inferiore a tremila abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'accertamento in ordine al diritto ed alla misura dell'indennità è attribuito alla competenza del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) e viene effettuato nel corso del secondo anno del biennio di riferimento.»

Art. 2.

1. I soggetti autorizzati alla gestione delle farmacie rurali che, per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, siano in possesso dei requisiti per aspirare all'indennità di residenza, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I benefici economici che possono derivare dalle previsioni del comma 1, consistenti nella corresponsione dell'indennità di residenza e nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998

GHIGO

98R0194

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997 n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 21 del 6 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezione diretta dal sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche) è sostituito dal seguente:

«1. Esclusivamente in occasione del primo turno utile per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, successivo all'entrata in vigore della presente legge, in sette uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regio-

nale, le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge».

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 41 milioni, è interamente coperto dal finanziamento statale disposto per il progetto «Carta del cittadino - voto elettronico» previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 38/1996.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 aprile 1997

VIÉRIN

98R0216

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1998, n. 1.

Concessione di un contributo finanziario a favore delle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 3 del 20 gennaio 1998)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni sinistrate delle regioni Marche ed Umbria colpite a partire dal 26 settembre 1997 da una serie di eventi sismici è autorizzata, a carico del bilancio 1998, la spesa di lire 2 miliardi da impiegare per le iniziative e con le modalità individuate dalla Giunta regionale d'intesa con le regioni interessate e previa consultazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro dodici mesi dalla data di erogazione effettiva dei fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale, con apposita relazione, in ordine alla loro utilizzazione.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1998 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di autonomia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 9 gennaio 1998

GRANDI

Visto: per il Commissario del Governo per la provincia di Trento
Il Vice prefetto vicario
IUNI

98R0153

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 2.

Determinazione dei tributi speciali catastali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 20 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione dei tributi speciali catastali

1. In conformità al disposto dell'articolo 1, comma 149 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a determinare con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 gennaio 1998

GRANDI

Visto: per il Commissario del Governo per la provincia di Trento
Il Vice prefetto vicario
IUNI

98R0154

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1998, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio triennale 1998-2000.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 27 gennaio 1998)

(Omissis).

98R0213

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 71.

Norme per la disciplina delle attività estrattive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 90 del 9 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità, oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali definite in particolare dal PPAR e dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisogni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate.

Art. 2.

Attività di cava, ambiti di applicazione della legge

1. La coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e industrialmente utilizzabili costituisce attività di cava.

2. La presente legge regola altresì la lavorazione dei prodotti di cui al comma 1.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, e comunque con divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estratti, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:

a) l'estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione ivi situata e ad opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso;

b) la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private;

c) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.

4. Qualora le attività di cui ai precedenti commi divergano dagli scopi ivi individuati, acquistano il carattere di attività di cave e vengono assoggettate alle norme della presente legge.

5. Non sono attività di cava i lavori connessi alla sola realizzazione e gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alle normative regionali vigenti.

Art. 3.

Classificazione dei materiali

1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione:

a) materiali di prevalente uso industriale:

- 1) sabbia e ghiaia;
- 2) marni;
- 3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
- 4) arenarie;
- 5) conglomerati;
- 6) calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;
- 7) gesso;

b) materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:

- 1) calcari;
- 2) travertino;
- 3) gesso;
- 4) arenaria.

2. I materiali di cava che hanno un particolare valore merceologico, quali rari lapidei ornamentali o il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, sono considerati riserva strategica della Regione e per questi il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali opere di pregio architettonico o industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione.

Art. 4.

Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

1. La Regione:

a) redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 7, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui agli articoli 18 e 19;

c) rilascia le concessioni nei casi previsti dall'articolo 15;

d) determina il contributo di escavazione, di cui all'articolo 17 per gruppi merceologici dei materiali estratti;

e) effettua studi e ricerche sulle risorse minerarie esistenti e sui materiali alternativi;

f) esercita le funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati;

g) promuove e organizza la formazione professionale.

2. Le Province:

a) predispongono ed adottano in attuazione del PRAE entro sei mesi dall'adozione dello stesso sentiti i Comuni, il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE);

b) esprimono parere sul permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 16, ed esercitano la vigilanza ed il controllo dell'attività estrattiva.

3. I Comuni rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione delle cave e ne controllano il rispetto.

4. I Comuni facenti parte delle Comunità montane per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione e per il relativo controllo possono avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità di appartenenza; tutti i Comuni inoltre nell'esercizio delle proprie funzioni possono richiedere la consulenza e la collaborazione delle strutture regionali e provinciali competenti.

5. La Regione, le Province, i Comuni, ai fini dei controlli, si avvalgono anche dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM) e del Corpo forestale dello Stato.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E STRUMENTI

Art. 5.

Strumenti

1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti:

- a) piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE);
- b) programma provinciale delle attività estrattive (PPAE);
- c) progetto di coltivazione;
- d) autorizzazione o concessione o permesso di ricerca;
- e) convenzione.

Art. 6.

PRAE: finalità e contenuti

1. Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.

2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse;
- b) una relazione tecnico illustrativa generale;

c) una relazione contenente il calcolo quinquennale e decennale dei fabbisogni e le relative destinazioni d'uso dei materiali destinati al mercato, articolate a livello regionale e provinciale, tenendo conto delle indicazioni degli strumenti programmatici e di pianificazione della Regione;

d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per il recupero e la ricomposizione finale;

e) una direttiva per le cave di prestito;

f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;

g) una direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;

h) una direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo dei rifiuti speciali inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;

i) una direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;

l) cartografia in scala 1:25.000 delle aree di cui al seguente comma 3 dove è interdotta l'attività estrattiva;

m) cartografia delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.

3. È comunque vietato l'esercizio di cava:

a) per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;

b) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, del PPAR e delle leggi regionali in materia;

c) in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

d) nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52;

e) nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio;

f) nelle aree bio-italy di interesse comunitario, nazionale e regionale, nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistico-venatori provinciali;

g) nelle foreste demaniali;

h) negli ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tav. 16 del PPAR);

i) nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico-culturali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1 del PPAR).

4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione sul terreno agrario e forestale dello stesso Comune o dei Comuni indicati dal Corpo forestale dello Stato, per una superficie almeno doppia di quella del bosco dissodato, di un rimboscimento con specie autoctone individuate in base ad una indagine botanico-vegetazionale. Per poter effettuare il rimboscimento occorre predisporre, contestualmente alla presentazione degli elaborati per l'attività di cava, un progetto, secondo la metodologia definita dall'allegato A della presente legge, sulla compensazione ambientale da sottoporre all'approvazione entro sessanta giorni da parte dell'autorità competente. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboscimento, occorre altresì sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione.

5. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1985, n. 7 con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.

Art. 7.

PPAE: procedure

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e il Comitato economico sociale adotta la proposta di piano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema di piano è pubblicato in un apposito supplemento speciale nel B.U.R.; esso viene inviato alle Province, alle Comunità montane, ai singoli Comuni, alle associazioni di categoria, alle associazioni di protezione ambientale presenti nella Regione riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

3. Le Amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti e le associazioni e chiunque abbia interesse possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.

4. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al Consiglio regionale formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.

5. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.

6. Il PRAE è un piano regionale di settore. Esso individua ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, le aree dove è vietata l'attività estrattiva e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le aree suscettibili di attività estrattive in deroga al PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali. Le attività di coltivazione di cava, qualora ricomprese nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 6 e confermate dal PPAE, sono riconosciute di interesse pubblico generale e ad esse si applica il disposto dell'articolo 60 delle NTA del PPAR.

7. Il piano, formulato sulla base decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni dieci anni.

Art. 8.

PPAE: finalità e contenuti

1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE.

2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le attività estrattive, in conformità al PRAE, contiene:

a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali;

b) la relazione tecnico-illustrativa generale, corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio, interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3;

c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale;

d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;

e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico-ambientali vigenti in base alle prescrizioni del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.

3. In allegato al PPAE le Province dovranno indicare la struttura e l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove competenze.

Art. 9.

Progetto di coltivazione

1. Chiunque intenda procedere, nelle aree definite dal PPAE, a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.

2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto, secondo i principi della tecnica estrattiva, e sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, e consta di una analisi dello stato di fatto e di una rappresentazione di progetto con i seguenti elaborati:

a) corografie delle zone interessate dell'opera in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti;

b) relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto dell'intervento e di un significativo intorno sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà inoltre essere corredata da:

1) carta geologica ed almeno due sezioni geologiche in scala non inferiore a 1:1.000;

- 2) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:1.000;
- 3) carta idrografica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:2.000.

La carta geologica andrà redatta con criteri litostratigrafici e strutturali. In caso di insufficienza di dati geognostici esistenti, le indagini geognostiche, idrogeologiche e geomeccaniche, eseguite mediante sondaggi e rilevamenti geofisici, andranno opportunamente documentate secondo il principio della ripetibilità e del controllo, sull'ammasso, ed il principio della certificazione delle analisi, sui materiali;

c) programma di estrazione, con annessi rappresentazioni topografiche e congruo numero di sezioni, in scala non inferiore a 1:1.000, distribuite significativamente sull'intera area d'intervento con precisi riferimenti quotati in cui si evidenzino lo stato iniziale e lo stato di progetto sia intermedio che finale, mediante punti fissi di misurazione, trigonometrici e fiduciari, comprendente la valutazione documentata della consistenza del giacimento, la localizzazione delle aree deposito dei materiali estratti, gli eventuali impianti di materiale grezzo abbattuto e la loro descrizione, le infrastrutture e i manufatti e i servizi e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;

d) relazione del progetto della coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero e alla risistemazione delle aree; la suddivisione per fasi, calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, descrizione delle macchine operatrici degli impianti e delle apparecchiature utilizzate, previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali nonché di igiene ambientale, descrizione dell'organizzazione del lavoro;

e) relazione di meccanica delle rocce o delle terre contenente una loro caratterizzazione chimico-fisica e strutturale e verifiche di stabilità di sezioni significative in relazione agli scavi progettati;

f) progetto di ricomposizione ambientale delle aree con l'indicazione degli interventi per la sistemazione morfologica, geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle strade di accesso; con l'indicazione degli interventi necessari nel periodo successivo a risistemazione avvenuta, della sequenza dei lavori di recupero totali o per fasi, dei costi di recupero totali o per fasi. La relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale deve essere corredata da un adeguato numero di sezioni e planimetrie a scala non inferiore a 1:1.000;

g) relazione economica finanziaria; caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del mercantile; immobilizzazioni finanziarie per impianti;

h) studio di valutazione di impatto ambientale secondo la metodologia AEVIA di cui all'allegato C della presente legge;

i) la presumibile data di scadenza di tutte le operazioni di estrazione, di utilizzazione e di eventuale sgombrò degli impianti e cose, nonché la data presunta di ultimazione delle sistemazioni di luoghi e delle strutture;

l) relazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire lavori di escavazione e recupero, con particolare riferimento agli impianti ed ai relativi macchinari, all'organizzazione aziendale e agli interventi relativi la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro e gli interventi di recupero ambientale relativi al progetto proposto;

m) individuazione del bacino visuale: planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 in cui sia individuato il bacino iniziale con indicazione dei punti di vista fotografici;

n) documentazione fotografica con visioni panoramiche della situazione iniziale e viste particolari per la corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento.

3. Il PRAE potrà modificare tale richiesta di documentazione.

Art. 10.

Direzione lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, articoli 20 e 100, deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Il titolare dell'autorizzazione o concessione presenta al sindaco la denuncia di inizio lavori.

2. Il direttore responsabile:

a) sorveglia la regolare esecuzione dei lavori sulla base del progetto approvato;

b) redige ogni anno una relazione da inviare alla Giunta regionale, alla Provincia e al Comune sullo stato attuale e sul programma futuro al fine di aggiornare il catasto regionale mediante la compilazione di una scheda informativa di cui all'allegato B oltre all'invio della scheda statistica redatta ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

c) è responsabile dell'esposizione negli uffici della cava del progetto autorizzato, con il calcolo dei volumi estratti, aggiornato trimestralmente. La mancata osservanza di queste norme determina una sanzione all'impresa esercente ed allo stesso direttore responsabile da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 cadauno;

d) è responsabile dell'apposizione e del mantenimento dei caposaldi lapidei permanenti che devono essere posti in contraddittorio con i rappresentanti dell'organo di vigilanza ai vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava. Tali capisaldi quotati corrispondono a punti fiduciari, riferiti a punti trigonometrici delle livellazioni geodetiche dell'IGM e della Regione, ai fini del controllo sia della consistenza del giacimento e degli stati di avanzamento, fasi o lotti, o finale. La verifica del mantenimento dei termini permanenti lungo il perimetro di cava dovrà essere accertata anche dall'organo tecnico del Comune. Non può essere componente delle Commissioni autorizzatorie e di verifica e di controllo sulle attività di cava né può essere associato a professionisti o studi tecnici o a società i cui membri ne facciano parte.

3. Per ogni altra determinazione valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 così come integrato o modificato dal decreto legislativo n. 624/1996.

4. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 4, dispone corsi di formazione e di aggiornamento per la preparazione del personale addetto e dei preposti tecnici, utilizzando a tale scopo i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

Art. 11.

Ricomposizione ambientale

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli le possibilità di riuso del suolo perseguendo, previa verifica, la rinaturalizzazione dei siti e l'uso pubblico.

2. La ricomposizione ambientale prevede:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e la protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area in rapporto con la situazione preesistente e circostante attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di suolo preesistente, eventualmente integrandolo con altro terreno delle stesse caratteristiche, seguito dalla messa in opera di impianti vegetali, sia agricoli che di tipologia naturale, compatibili con la componente faunistica d'area e locale e tendenti a promuovere l'integrazione nel tempo dell'ambiente naturale originario;

c) la restituzione del terreno ad usi agricoli ove possibile, anche con colture diverse, o ad usi naturalistico-ambientali con strutture ecologicamente coerenti come da lettera d). Il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purché ciò sia previsto dai piani aziendali o zonali agricoli oppure dagli strumenti urbanistici o dai piani di sistemazione idrogeologica ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità;

d) il progetto di ricomposizione ambientale deve tener conto della situazione ecologica locale e delle preesistenti componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'impianto e, nella sua attuazione, per quanto riguarda la componente naturale, della flora e della fauna autoctona e del ripristino della biodiversità.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

4. Il progetto di ricomposizione ambientale costituisce parte integrante del progetto di coltivazione da presentare da parte degli aventi titolo al rilascio dell'autorizzazione o concessione o permesso di ricerca e deve essere eseguito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f).

Art. 12.

Autorizzazioni e concessioni

1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAA espresso da apposita Conferenza dei servizi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13.

2. Detta autorizzazione non è cedibile a terzi senza il nullaosta del Comune.

3. Le domande per ottenere l'autorizzazione sono presentate al Comune competente per territorio e contengono:

a) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica, l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di società o di imprese cooperative, il numero del codice fiscale e la partita IVA;

b) la certificazione del tribunale attestante l'assenza di precedenti penali definitivi relativi a delitti dolosi attinenti a reati connessi all'attività economica esercitata;

c) la certificazione comprovante l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali;

d) la certificazione della cancelleria del tribunale o certificato della CCIAA equipollente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato;

e) il progetto di coltivazione redatto secondo i contenuti dell'articolo 9 della presente legge;

f) la ricevuta di pagamento al Comune relativa alle spese per l'istruttoria: lire 2.000.000 per le cave del gruppo A e lire 1.000.000 per le cave del gruppo B;

g) il titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento corredato dai relativi certificati e cartografie catastali;

h) l'adozione di progetti e di metodi di coltivazione della cava che tengano conto sia dell'esigenza di ridurre l'impatto ambientale, che del recupero e della risistemazione dell'area interessata;

i) l'adozione di un proprio programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali, di igiene del lavoro e dell'ambiente, con particolare riferimento alla redazione di un apposito piano di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e al decreto legislativo n. 624/1996;

l) l'autocertificazione che la ditta ha dato regolare esecuzione alle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti da precedenti provvedimenti di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività estrattiva, senza aver commesso abusi o aver operato in difformità degli stessi.

4. Il responsabile del procedimento dovrà chiedere l'integrazione della documentazione mancante. L'interessato, a pena di decadenza, dovrà produrre il materiale richiesto entro i quindici giorni successivi.

5. La coltivazione dei giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio della Regione è subordinata a concessione.

6. La coltivazione di giacimenti appartenenti ad altri enti quali Comuni, aziende speciali, proprietà collettive con esclusione degli usi civici, fatta salva l'approvazione preliminare del piano economico ai sensi degli articoli 107, 130 e 143 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 è subordinata al procedimento definito nell'articolo 15.

7. La concessione non è cedibile senza il nulla osta del presidente della Giunta regionale sentito il Comune.

8. La convenzione può prevedere la cessione dell'area al Comune al fine dell'uso pubblico dei luoghi risanati.

Art. 13.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune interessato, entro i centoventi giorni successivi alla presentazione delle domande da parte dell'imprenditore.

2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale.

3. Il presidente della Provincia indice apposita conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sia circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali, che sulla valutazione di impatto ambientale effettuata con metodologia AEVIA di cui all'allegato C alla presente legge. Il parere della Conferenza di servizio costituisce a tutti gli effetti documento istruttorio per la dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63-bis e 63-ter delle NTA del PPAR e per l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4. La composizione ed il funzionamento della Conferenza dei servizi verranno stabiliti in apposito regolamento approvato dalla Provincia, sentiti i rappresentanti dei Comuni e della Regione.

5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato, modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Giunta provinciale dichiara la compatibilità paesistico-ambientale e rilascia l'eventuale autorizzazione paesistica se necessaria.

7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune entro i successivi trenta giorni. Al provvedimento sono allegati il progetto e la convenzione di cui all'articolo 17. Nel provvedimento sono comunque indicati i tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

8. L'autorizzazione non può superare di norma i dieci anni, ed è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo.

Art. 14.

Concessione edilizia per le opere relative alla lavorazione

1. I fabbricati, gli impianti e le infrastrutture per la lavorazione dei materiali di cui alla presente legge sono sottoposti a concessione edilizia nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e della difesa del suolo.

2. I Comuni definiranno le modalità degli iter procedurali e le entità delle relative fidejussioni in relazione alle dimensioni degli impianti.

Art. 15.

Concessione e procedimento

1. La coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, in applicazione dell'articolo 45 del regio decreto n. 1443/1927, è soggetta a concessione.

2. La Giunta regionale aggiudica tale concessione a seguito di confronto concorrenziale fra gli imprenditori che abbiano presentato apposita richiesta: il confronto si basa sul canone e sul progetto di coltivazione, con le modalità e nei termini previsti da un bando di gara. L'invito a partecipare a detto confronto concorrenziale deve essere rivolto a non meno di cinque soggetti qualificati.

3. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o si tratti di ampliare una cava in attività.

4. Il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione.

5. La durata della concessione è determinata in relazione alla presumibile durata del programma dei lavori e comunque non può, di norma, superare i dieci anni prorogabili nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità concesse. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo.

Art. 16.

Permessi di ricerca

1. I permessi di ricerca tesi ad accertare la qualità, la consistenza e l'economicità di giacimenti sono rilasciati dal Comune interessato, sentita la Provincia.

2. La domanda deve essere corredata da un documento comprovante l'autorizzazione all'accesso in fondi di altrui proprietà, da un programma di ricerca costituito da cartografia in scala 1:2.000 fino a 1:10.000 e da una relazione tecnico-finanziaria che illustri i materiali da ricercare, i lavori da compiere, i mezzi da impiegare, la descrizione degli eventuali impatti ambientali conseguenti la ricerca, il recupero dei luoghi e la durata della ricerca.

3. Il Comune, valutata l'idoneità tecnica ed economica dell'impresa richiedente, rilascia il permesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, la superficie di ricerca, l'ammontare della cauzione o fidejussione da prestarsi, nella forma ammessa dalla legge a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, compresi gli eventuali recuperi ambientali, nonché la durata della ricerca.

5. Il permesso di ricerca non può essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata.

6. Il permesso di ricerca non è cedibile.

7. È fatto obbligo al soggetto titolare dello stesso di risarcire alla Regione ed ai privati interessati gli eventuali danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante.

8. Il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinato, altresì, alla dimostrazione dell'intervento di risarcimento.

9. Il risultato della ricerca è comunicato al Comune.

10. Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento motivato del Comune, sentita la Provincia.

Art. 17.

Convenzione tra imprenditori e Comuni

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

2. Il Comune versa il 20 per cento del contributo come segue:

a) il 15 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;

b) il 5 per cento all'Amministrazione regionale da destinare alle attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 32.

3. In caso di dissenso sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati fra il Comune e il titolare dell'autorizzazione o della concessione si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all'albo designato dal Presidente della Provincia.

4. La convenzione prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo; essa deve essere di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11 e di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto.

Art. 18.

Adeempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione comunica al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione. Il Comune accerta la rispondenza con quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato alla presenza del titolare dell'autorizzazione o della concessione o alla presenza di un suo delegato, dai competenti uffici del Comune, da un funzionario del Corpo forestale e con la collaborazione della struttura regionale di cui all'articolo 22, almeno due volte, trascorso un anno ed a fine lavori.

3. Le risultanze sono sottoscritte, in unico verbale, da ciascuno dei partecipanti.

4. Sulla base delle stesse, il Sindaco provvede all'eventuale svincolo della cauzione o fidejussione prestata ai sensi dell'articolo 16 dichiarando scaduta l'autorizzazione o la concessione, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fidejussione.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione e vengono quantificate in sede di stipula della convenzione.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Vigilanza, sorveglianza, sospensione, revoca e decadenza

1. Per funzioni di vigilanza s'intendono la verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione, concessione, permesso di ricerca e, inoltre, dall'applicazione delle norme interne di sicurezza e di salute degli ambienti di lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e successive modifiche, legge 30 luglio 1990, n. 221 e i decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, 19 marzo 1996, n. 242 e 25 novembre 1996, n. 624.

2. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità delle autorizzazioni spettano alla Provincia che si avvale di proprio personale qualificato nonché del Corpo forestale dello Stato, dell'ARPAM e del dipartimento di prevenzione delle AUSL ciascuno secondo la propria competenza. L'Amministrazione regionale esercita tale attività in via sostitutiva.

3. Il Distretto minerario, il Corpo forestale dello Stato e il Presidente della Provincia provvedono ad informare il Sindaco e gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni accertate.

4. La Provincia può promuovere un protocollo d'intesa tra le amministrazioni e gli organismi competenti per la vigilanza ed i controlli sulle attività estrattive, al fine dell'esercizio unitario ed integrato dei compiti relativi.

5. L'autorità competente provvede alla sospensione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei permessi di ricerca indicando contestualmente i termini per l'adempimento qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;

b) il direttore dei lavori non invii i dati al catasto regionale;

c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;

d) il titolare dell'autorizzazione o concessione non vi abbia dato adeguato sviluppo.

6. L'autorità competente dichiara decadute le autorizzazioni, le concessioni e i permessi di ricerca nei casi seguenti:

a) in caso di non veridicità della scheda AEVIA (Attività estrattiva valutazione impatto ambientale);

b) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

c) qualora l'autorizzazione o la concessione sia stata trasferita senza il preventivo nullaosta;

d) qualora sia venuta in via definitiva meno la capacità tecnica o economica dell'imprenditore;

e) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto essendo state riscontrate gravi e perduranti inadempienze rispetto agli obblighi assunti in sede di convenzione;

f) in caso di perdurante inosservanza degli obblighi di comunicazione della scheda di cui all'allegato B.

7. La dichiarazione di decadenza è adottata dall'autorità competente; essa è notificata all'imprenditore, al proprietario, agli enti interessati, al corpo miniere e al Corpo forestale dello Stato.

8. Qualora sia stata provocata un'alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento per lavori eseguiti in difformità del progetto approvato, tali da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava l'autorità competente diffida a rimettere in sicurezza entro sessanta giorni i luoghi; in caso di inadempienza dispone la revoca dell'autorizzazione o della concessione; provvede alla bonifica e alla messa in sicurezza affidando i lavori ad una ditta specializzata. Le spese sono a carico dei responsabili incamerando la fidejussione di cui all'articolo 17, comma 4.

9. Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore, al proprietario, alle altre autorità competenti, agli altri enti interessati e al Corpo forestale dello Stato.

10. Nel caso di attività di estrazione priva di regolare autorizzazione o concessione il sindaco dispone la sospensione dell'attività di estrazione, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli anche ai macchinari esistenti nel luogo.

11. Le ordinanze di cui sopra sono notificate al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione o all'imprenditore abusivo; il verbale dell'operazione conseguente è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti, agli enti locali interessati e all'autorità giudiziaria.

12. Il sindaco è responsabile della vigilanza sui sigilli, provvede a periodiche verifiche avvalendosi di un custode scelto tra persone estranee all'attività di ricerca o coltivazione.

13. Le spese sono anticipate dal Comune che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o sull'imprenditore abusivo accertato anche con la commercializzazione del materiale estratto come previsto dal comma 8.

Art. 20.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione oppure la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del valore commerciale del materiale abusivamente estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente. Qualora vi sia danno ambientale vi è l'obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; quando ciò non sia possibile al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 1497/1939. In caso di inadempienza il Comune competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. La sanzione amministrativa non può essere inferiore a lire 50.000.000 e fino ad un massimo di lire 500.000.000.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.

3. Qualora l'inosservanza del progetto abbia determinato rilevanti danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite dal comma 1.

4. I titolari di permesso di ricerca o autorizzazione o concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezione o controllo agli enti di vigilanza specificati nella presente legge o che

non forniscano i dati dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 fino ad un massimo di lire 200.000.000 e alla sospensione del titolo di esercizio in casi di recidiva.

5. L'imprenditore abusivo o quello la cui autorizzazione è decaduta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a) ed e), non può essere titolare di nuova autorizzazione. Il Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede a informare i Comuni della Regione.

6. Per la notificazione e l'esercizio anche coattivo delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

CAPO IV STRUMENTI

Art. 21.

Comitato regionale per il territorio - CRT

1. Il CRT, previsto dall'articolo 54 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 esprime parere:

a) nei casi determinati dalla presente legge o dai regolamenti in attuazione della stessa;

b) ogni qualvolta sia richiesto dagli organi statuari della Regione.

Art. 22.

Struttura operativa per le cave

1. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie per l'applicazione della presente legge.

2. Le funzioni del Presidente del CRT, in caso di assenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore, sono svolte dal Dirigente dell'area territorio-ambiente o suo delegato.

3. Le competenze sul piano delle attività estrattive, nonché la gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi e autorizzativi, previsti dall'allegato E, punti 28 e 29, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, sono ricomposte ed unificate nell'ambito dell'area territorio-ambiente.

Art. 23.

Catasto delle cave

1. È istituito il catasto delle attività di produzione estrattiva, presso la struttura cave dell'area territorio-ambiente di cui all'articolo 22. Esso è definito sulla base dell'indagine eseguita in sede di formulazione del PRAE e delle notizie inviate dai sindaci, dai Presidenti della Provincia, dal Corpo forestale dello Stato, alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca e quant'altro in possesso degli uffici regionali e degli enti o uffici.

2. Il catasto ha lo scopo di accertare:

a) il numero e le localizzazioni di tutte le cave attive e inattive;

b) le categorie di appartenenza delle cave, distinte per tipologie di materiale estratto.

c) i titolari di autorizzazione o concessione all'estrazione e i relativi direttori dei lavori;

d) i proprietari dei suoli interessati dalle cave;

e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, con particolare riferimento alla durata di validità delle autorizzazioni o concessioni, alla entità dei quantitativi autorizzati e allo stato dei lavori. Il catasto delle cave provvederà a pubblicare un rapporto annuale sulle attività estrattive nelle Marche.

3. Alla fine di ogni anno per ogni cava autorizzata dovranno essere comunicati tutti i dati statistici necessari all'aggiornamento del catasto compilando una scheda informativa sulle attività di cava di cui all'allegato B. Gli inadempienti saranno puniti con una sanzione

amministrativa da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 da iscrivere nell'apposito capitolo d'entrata del bilancio regionale; ai sensi dell'articolo 19, comma 5, dopo trenta giorni, perdurando l'inadempienza, l'autorità competente sospende l'autorizzazione.

4. Le imprese estrattive delle Marche sono tenute alla compilazione della scheda informativa di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Sistema di recupero dei materiali edili

1. Al fine di favorire la tutela ambientale ed il massimo riuso possibile delle risorse esistenti, la Regione agevola ed indirizza la realizzazione del sistema di recupero dei materiali edili da demolizione.

2. Le autonomie locali ed i privati concorrono, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse, al perseguimento di tale obiettivo prevedendo all'interno dei capitolati di appalto l'utilizzo di materiali derivati dal sistema di recupero dei materiali edili da demolizione.

3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di sua competenza per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per la definizione del sistema di cui al comma 1 sono considerati strumenti da utilizzare il PRAE, le risorse comunitarie attivabili, le disposizioni della presente legge e quelle relative allo smaltimento e al riuso dei rifiuti.

5. I Comuni, al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie comportanti interventi di demolizione edilizia, sono tenuti a richiedere al titolare della stessa una dichiarazione sull'appartenenza dei materiali trattati alla categoria di recupero dei materiali edili da demolizione e sulla destinazione degli stessi, favorendo il loro riuso per interventi pubblici e privati.

6. Le Province redigono ed approvano con propri atti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le localizzazioni dei centri di raccolta presidiati delle mercerie edili, anche presso le discariche controllate.

7. Le autorizzazioni e le approvazioni del progetto avvengono ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, da parte dell'Amministrazione regionale.

CAPO V NORME FINALI

Art. 25.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del PRAE e del PPAE e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività autorizzativa e concessionaria delle cave è regolamentata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R., gli imprenditori possono avanzare alla Giunta regionale richiesta di autorizzazione per tutti i materiali di cava previsti dall'articolo 3, comma 1.

3. Nelle domande, redatte in carta semplice, gli interessati dichiarano:

a) i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3 limitatamente alle lettere a), b), c), d), g) ed l);

b) che il territorio dove si richiede la coltivazione non sia compreso nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3, ad eccezione dei progetti di ricomposizione ambientale delle cave in attività nelle aree bio-italy;

c) che sono titolari di un'autorizzazione scaduta o in scadenza nei successivi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle domande va allegata la scheda informativa di cui all'allegato B debitamente compilata.

4. Nei successivi trenta giorni dalla presentazione delle richieste la Giunta regionale esamina le domande di cui al comma 3 e verifica la sussistenza e veridicità di quanto dichiarato. L'elenco degli imprenditori idonei è pubblicato nel B.U.R. e comunicato ai richiedenti.

5. Entro sessanta giorni e non oltre dalla notifica l'imprenditore, la cui domanda sia stata riconosciuta valida, presenta al sindaco del Comune interessato, che ne dispone la pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni, il progetto ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 correddati della scheda AEVIA.

6. Il Comune garantisce forme adeguate di pubblicità circa il contenuto del progetto con particolare riguardo all'aspetto finale del sito dopo l'escavazione.

7. Il Comune, entro trenta giorni e non oltre dal ricevimento del progetto, lo trasmette corredato del proprio parere alla Giunta regionale.

8. I progetti, che hanno avuto il parere favorevole del Comune e che hanno valore di incidenza AEVIA inferiore a zero, sono esaminati dal CRT, previa istruttoria della struttura di cui all'articolo 22. Il CRT esamina i progetti e predisponde la graduatoria. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti, dichiara la compatibilità paesistico-ambientale, ai sensi degli articoli 63-bis e 63-ter delle NTA del PPAR e rilascia l'autorizzazione paesistica, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497/1939 sulla base del parere del CRT, della graduatoria, dei quantitativi, di cui all'allegato D.

9. L'imprenditore potrà essere autorizzato sull'intero quantitativo richiesto in caso di unica domanda. In caso di concorrenza di più domande, l'imprenditore potrà essere autorizzato per un quantitativo non superiore ad un terzo di quello stabilito per provincia per i materiali di calcare-sabbia e ghiaia. L'imprenditore, pur dichiarato idoneo, ai sensi del comma 3 del presente articolo e che ha presentato domanda di coltivazione con progettazione pari a zero, ma che non ha ottenuto il quantitativo, in quanto esaurito, concorrerà nell'eventualità di un nuovo quantitativo senza dover ripresentare il progetto.

10. La Giunta regionale può autorizzare, per una sola volta, con le procedure di cui agli articoli 60, 63-bis e ter delle NTA del PPAR i seguenti interventi estrattivi:

a) calcare: ampliamenti di cave, di cui al comma 3, lettera c);

b) gesso: nuove cave o cave dismesse o ampliamenti di cave in esercizio, di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

11. La Giunta regionale può autorizzare nel rispetto delle prescrizioni delle NTA del PPAR, per sabbia e ghiaia: nuove cave o ampliamenti di cave in esercizio o recupero di cave dismesse.

12. Rimangono valide le prescrizioni dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per l'estrazione di aggregati argillosi, per il travertino e per la pietra da taglio.

13. I siti di cui al comma 10, il cui territorio rientra nei divieti assoluti di cui all'articolo 6, non sono più oggetto di ulteriore coltivazione, salvo che il PRAE e il PPAE non ne prevedano una diversa disposizione.

14. Gli imprenditori la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1980, n. 37 ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare entro i termini e le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, la domanda, a pena di decadenza dell'autorizzazione, al Comune nel cui territorio ricade l'intervento.

15. La dichiarazione della Giunta regionale di compatibilità paesistico-ambientale è trasmessa al Comune che nei successivi trenta giorni provvede al rilascio dell'autorizzazione.

16. Tutti i quantitativi autorizzati compresi quelli di cui al presente articolo sono computati nel calcolo del fabbisogno del PRAE di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

17. Non vanno adeguati alla procedura del presente articolo tutti i procedimenti amministrativi che alla data del 31 ottobre 1997 hanno avuto parere favorevole del CRT di cui alla legge regionale n. 34/1992.

Art. 26.

Ulteriori disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il meccanismo di calcolo proposto per la compensazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 4, della presente legge, è definito dalle prescrizioni dell'allegato A.

2. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) la scheda informativa sulle attività di cava di cui all'articolo 23, comma 3, è definita dall'allegato B;

b) la scheda di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli 9, comma 2, lettera h), 12, comma 3, lettera h) e 25, comma 5, è definita dall'allegato C;

c) i metri cubi da autorizzare, ai sensi dell'articolo 25, sono definiti nei quantitativi di cui all'allegato D.

3. Le prescrizioni definite in sede di prima applicazione della presente legge, negli allegati A, B, C e D possono essere modificate, su proposta della Giunta regionale, con atto amministrativo approvato dal Consiglio regionale.

Art. 27.

Abrogazione

1. La legge regionale 22 maggio 1980, n. 37 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1° dicembre 1997.

D'AMBROSIO

(Omissis).

98R0074

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 30.

Modifica della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, concernente: «Disciplina delle cooperative sociali».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 30 del 30 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali* — 1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge

n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di:

a) certificati di iscrizione nella sezione 8ª del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente afferisce l'attività svolta;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) copia conforme del libro dei soci;

d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa;

e) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere;

f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;

g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella «sezione B» dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della legge n. 381/1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.

3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella «sezione C» dell'albo regionali, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle cooperative sociali costituenti il consorzio.

4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303.

5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall'adozione al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione*».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 ottobre 1997.

98R0172

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 31.

Modifica della legge regionale n. 51 del 13 dicembre 1996 concernente: «Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *Disposizioni transitorie* — 1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire alle agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire all'Assessorato competente entro il 30 ottobre».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 ottobre 1997.

98R0173

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 32.

Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari delle relative licenze come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della stessa legge.

Art. 2.

Contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:

a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare entità;

b) per l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi quali radio di servizio, apparecchiature ad essa collegate, allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente.

Art. 3.

Misura dei contributi

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è corrisposto in conto capitale nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di lire tre milioni, elevabili a cinque nel caso di vettura idonea al trasporto di portatori di handicap.

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è determinato nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di nove milioni di lire per ciascuna autovettura.

4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto se non decorsi cinque anni dalla precedente concessione; i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto se non decorsi tre anni dalla precedente concessione.

5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.

Art. 4.

Modalità per l'accesso ai contributi

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate, a mezzo di lettera raccomandata direttamente, alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive entro novanta giorni dalla data della fattura relativa, rispettivamente, all'acquisto dell'autoveicolo ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo.

2. Al fine della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la domanda della seguente documentazione:

a) copia autenticata della fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo;

b) copia autenticata del libretto di circolazione o documento equipollente;

c) copia autenticata della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio;

d) copia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il settore taxi.

Art. 5.

Domande ammesse al contributo

1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti previsti dal relativo stanziamento sono ammesse a contributo le domande inoltrate alla Regione dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno cui l'esercizio si riferisce. A tal fine fa fede il timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto dagli uffici regionali.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla predeterminazione, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione sono ammesse a contributo le domande reiterate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti di cui all'articolo 1 relative ad investimenti effettuati a decorrere dal mese di giugno 1993 e già favorevolmente istruite ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49 e successive modifiche.

2. Le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità fissati dalla legge regionale n. 49/1988, a condizione che le autovetture siano ancora nella disponibilità del richiedente.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio regionale 1997 al capitolo 22226 «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e da noleggio con conducente» di L. 1.600.000.000.

2. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati con le relative leggi di bilancio.

Art. 8.

Norma abrogativa

1. Sono abrogate la legge regionale n. 49/1988 concernente: «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi» e la legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, contenente modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49/1988.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 ottobre 1997.

98R0174

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 33.

Modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21: «Valutazioni dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la ricongiunzione dei periodi assicurativi o in corso di riscatto presso l'I.N.P.S. del personale inquadrato nei propri ruoli regionali e che abbia precedentemente prestato servizio a qualsiasi titolo presso enti pubblici o presso enti o servizi di pubblica utilità, la Regione Lazio, assume a proprio carico l'onere derivante al personale interessato in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 limitatamente ai periodi assicurativi connessi ai servizi prestati.

Art. 2.

1. L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 29/1979, per la ricongiunzione presso l'I.N.P.D.A.P. gestione C.P.D.E.L. del periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli enti di provenienza dei dipendenti di cui all'articolo 1 della presente legge, è posto a carico del bilancio della Regione Lazio.

Art. 3.

1. Alla copertura della spesa presunta derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 700.000.000, si provvede per quanto a lire 150.000.000, nell'ambito dello stanziamento previsto dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997, al capitolo 14204, per quanto a lire 550.000.000, incrementando di lire 275.000.000, i rispettivi stanziamenti del medesimo capitolo per gli esercizi 1998 e 1999 con riduzione di pari importo dal capitolo 16310 dei medesimi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 16 ottobre 1997

98R0175

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 34.

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, le aziende Unità Sanitarie Locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane;
- b) il risanamento dei canili esistenti;
- c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
- d) la creazione della figura del cane di quartiere;
- e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
- f) la protezione dei gatti in libertà;
- g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.

3. È riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

Art. 2.

Competenze dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;

b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;

c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;

d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL

1. I servizi veterinari delle aziende USL:

- a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
- b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
- c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;

d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;

f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;

g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;

h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;

i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:

a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);

b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;

c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è attuato entro due anni.

Art. 4.

Criteria per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

- a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
- b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti;
- c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti;
- d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione di tali strutture.

Art. 5

Requisiti strutturali e attrezzature

1. I canili pubblici devono essere dotati:

- a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
- b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
- c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per la sterilizzazione;
- d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla disinfezione con connesse strutture accessorie;
- e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
- f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
- g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
- h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Comodato

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

Art. 7.

Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 8.

Contributi regionali

1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:

a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;

b) fondi regionali.

3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della legge n. 281/1991.

4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;

b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;

c) consistenza delle strutture esistenti.

5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunità montane e aziende USL competenti per territorio.

6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata alla presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformità alle linee di programmazione rilasciato dalla Provincia.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 9.

Cani di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.

Art. 10.

Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani

1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di libertà sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992.

2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico

medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte.

3. È vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di sperimentazione.

Art. 11.

Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.

3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 2.

5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.

6. È vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.

Art. 12.

Anagrafe del cane

1. Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione.

5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.

6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.

Art. 13.

Codice di riconoscimento

1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.

3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.

Art. 14.

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprietà l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarità spetta al nuovo proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art. 15.

Abbandono, ricovero e custodia degli animali

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animali custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.

2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.

5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalisti e per la protezione degli animali.

6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.

7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 17.

Programma di prevenzione del randagismo

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:

a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonché per le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.

Art. 18.

Cani ospitati presso strutture private

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e la loro provenienza.

2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, che danno disponibilità di accoglienza sul territorio.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.

5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.

Art. 19.

Misure di protezione

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, dev avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

3. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

Art. 20.

Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 21.

Trasporto animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

Art. 22.

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9 settembre 1988, n. 63.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.

Art. 23.

Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.

1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul volontariato, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di volontariato iscritte in tale registro.

2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 29/1993.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole «e degli animali».

Art. 24.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantomila e un massimo di lire trecentomila.

3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantomila ed un massimo di lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.

6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

Art. 25.

Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: «Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo».

2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento milioni e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.

3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.

Art. 27.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale n. 63/1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 ottobre 1997.

98R0176

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1997, n. 35.

Modifica all'articolo 8 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1, 2 e 3 agosto 1997 in materia di aree naturali protette regionali.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'articolo 8 della deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1, 2 e 3 agosto 1997, in materia di aree naturali protette regionali, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo la lettera o) del comma 3 è aggiunta in fine la seguente: «o-bis) qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968».

la lettera b) del comma 4 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 3 novembre 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 novembre 1997.

98R0177

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 16 gennaio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1998 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1997, come approvati con la legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 1998 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3.

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1998, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell'art. 53 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per l'anno 1998-1999, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sull'apposito capitolo 0961015 la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino all'importo massimo del previsto 5% dell'ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 sono prorogate per l'anno 1998 e successivi.

Art. 4.

1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 40.000.000.000, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

Art. 5.

1. A seguito di notifica di provvedimenti esecutivi e di pignoramenti disposti dall'Autorità giudiziaria, la Ragioneria è autorizzata a impegnare sui pertinenti capitoli di bilancio della competenza, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali, e previa comunicazione alla Giunta regionale, l'importo occorrente per l'integrale copertura e sino alla concorrenza della somma ingiunta.

2. Il settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria sottostante provvede ad adottare, in mancanza di motivate ragioni per opporsi, i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme eventualmente già impegnate e, ove occorra, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.

3. La Ragioneria provvede di ufficio, contestualmente al compimento delle operazioni di regolarizzazione e definizione contabile di cui al presente articolo, a rendere disponibili le somme impegnate con la procedura di cui al precedente comma.

Art. 6.

Gestioni liquidatorie delle sopresse Unità sanitarie locali

1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione e appositamente costituita presso gli Istituti tesoriери delle Aziende unità sanitarie locali.

2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1 non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende unità sanitarie locali e della Regione.

Art. 7.

1. Ai fini della prosecuzione nell'anno 1998 delle attività formative rientranti nei contratti di programma stipulati con imprese e loro consorzi, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sul cap. 0963010 la quota a carico della Regione sino all'importo massimo di L. 6.000.000.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 gennaio 1998

DISTASO

(Omissis).

98R0195

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 2.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30. Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 16 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1998.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 gennaio 1998

DISTASO

98R0196

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 3.

Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e Amministrazioni centrali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 26 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dei programmi comunitari

1. Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli altri programmi comunitari, sono sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di attuazione del QCS 94/1999 approvato con decisione della Commissione UE C(94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta regionale, previo parere della Prima Commissione consiliare permanente che si esprimerà entro quindici giorni dalla data di assegnazione.

2. Le deliberazioni del Comitato di sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

Art. 2.

Valutazione di impatto ambientale

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»:

a) la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;

b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è costituito dall'Assessorato all'ambiente, che si avvale anche dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;

c) la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli enti gestione;

d) contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. La Giunta regionale, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, è autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dall'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.

3. Per i progetti di infrastrutture di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, la Regione, sentite le Amministrazioni municipali nei cui territori sono realizzate le opere, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui al comma 4, se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o impianti.

4. Il soggetto attuatore, dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato all'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato l'annuncio della attivazione della procedura di cui al comma 3, nel quale sono specificati l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera, nonché l'indicazione dei termini e del luogo di deposito del progetto.

5. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3 si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui al comma 4.

Art. 3.

Autorizzazioni in materia di vincolo paesaggistico

1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello Stato, all'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«p) di realizzazione di opere pubbliche».

2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.

3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei comuni e degli Enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal sindaco in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, secondo le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

Art. 4.

Varianti agli strumenti urbanistici

1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da enti strumentali dello Stato, nonché da Province, Comuni e Comunità montane, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di variante degli strumenti stessi.

2. La deliberazione di cui al comma 1 non è soggetta a controllo e autorizzazione regionale.

Art. 5.

Intese ex art. 81, decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sono esercitate dal Coordinatore dell'Assessorato all'urbanistica, previo parere del Comitato urbanistico regionale, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il parere del CUR di cui al comma 1 dovrà essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

3. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo Comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al sindaco.

Art. 6.

Opere di pubblico interesse

1. Le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 3, e 4 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l'opera stessa insiste.

Art. 7.

Proroga termini attuazione misure POP 1994-1999

1. Il termine entro il quale devono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999, stabiliti dai bandi di gara in centottanta giorni dalla data di concessione degli stessi finanziamenti, è prorogato al 31 marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si è in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti l'adozione della progettazione dell'intervento medesimo. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti.

2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per l'impegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla decisione della Commissione CEE del 22 maggio 1995.

3. I soggetti attuatori di misura FESR che hanno provveduto all'apertura dei cantieri entro il 31 dicembre 1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estensioni funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine presentare progettazione esecutiva entro il 31 marzo 1998.

Art. 8.

Modificazioni procedurali

1. Dopo il punto 5.4 delle «Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4» (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.2.2) e dopo il punto 5.5 delle «Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 - Misura 4.4.2. Attuazione Reg. CEE 866/1990», sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti 5.4. bis e 5.5. bis:

«I progetti per la realizzazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - presentati a seguito del bando per il triennio 1997-1999, istruiti favorevolmente e non finanziabili per insufficienza di fondi per misura, formano una graduatoria aperta per l'ammissibilità a finanziamento con le eventuali disponibilità rivenienti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del medesimo POP.

L'ammissione a finanziamento dei progetti deve rispettare la graduatoria sino alla concorrenza delle somme rese disponibili con la riprogrammazione.

Le domande presentate dai richiedenti ai sensi del terzo capoverso dei precedenti punti 5.4 e 5.5. sono ammesse a finanziamento con priorità rispetto alle domande presentate a seguito del bando relativo al triennio 1997-1999».

Sono abrogate precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.

2. Il punto 9.3 delle «Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4» (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2), è sostituito dal seguente:

«Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - che non alterino le finalità tecnico-economiche e che siano contenute nell'importo del 10% della spesa ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato dell'accertamento finale di avvenuta e regolare esecuzione degli investimenti».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 gennaio 1998

DISTASO

98R0197

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 4.

Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 8 del 26 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In ottemperanza ai principi di cui all'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica funzionale immediatamente superiore.

2. Quanto previsto al comma 1 è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogica quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2987/1988, esecutiva.

Art. 2.

1. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede imputando la presumibile spesa di lire 136.650.000 per differenza tabellare al Cap. 3020 «Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e oneri rivenienti dall'applicazione art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, legge regionale 2 marzo 1981, n. 22 e legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni. Spese per interessi legali e rivalutazione monetaria. S.O.» e quella per oneri riflessi di lire 49.700.000 al Cap. 3031 «Oneri previdenziali e assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico dell'Ente».

2. Ove la presente legge venga approvata e attuata nel corrente esercizio, al preventivo impingimento dei predetti capitoli di bilancio si provvede mediante prelievo dal Cap. 1110010 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine».

3. Le leggi di bilancio degli anni successivi si faranno carico delle spese di cui al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 gennaio 1998

DISTASO

98R0198

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1998, n. 2.

Istituzione dell'ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 2 del 12 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente Parco

In applicazione dell'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, è istituito con la presente legge un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato «Ente di gestione del Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano».

L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del Parco, già istituito e delimitato dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11; esso programma ed attua le attività e gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco.

Le finalità del Parco sono quelle già indicate nell'art. 3 della legge regionale n. 11/1990.

L'area del Parco è delimitata dai confini fissati negli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 11/1990. I confini del Parco sono indicati da cartelli segnaletici collocati in modo visibile in corrispondenza dei punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso al parco e dei sentieri pedonali, recanti la scritta «Regione Basilicata - Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano».

Art. 2.

Organi dell'Ente Parco

Sono organi dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del materano:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.
Statuto

In applicazione dell'art. 16, quarto comma della legge regionale n. 28/1994, l'Ente adotta un proprio statuto che, in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:

- a) la sede dell'ente;
- b) le modalità di composizione e di designazione degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;
- c) le modalità di designazione ed i compiti del direttore;
- d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dalla comunità del parco entro 60 giorni dal suo insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni.

Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la comunità del parco abbia adottato lo statuto, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

Le successive modifiche ed integrazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco medesima, ferma l'approvazione, su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale.

Lo statuto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

Art. 4.
Requisiti e incompatibilità

Ai fini della nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, di cui ai successivi articoli 5 e 6, devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale.

L'ufficio di presidenza e di componente del consiglio direttivo dell'Ente parco è incompatibile con quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale, nonché con quello di sindaco, o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana.

Art. 5.
Presidente

Il presidente dell'Ente parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla comunità del parco.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 6.
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente del parco, e da altri cinque componenti designati dalla comunità del parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello statuto.

Il consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo statuto dell'Ente parco.

Il consiglio direttivo adotta il piano per il parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

Il consiglio direttivo adotta altresì il piano pluriennale-economico di cui al successivo art. 14 con le modalità e le procedure nello stesso previste.

Il consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello statuto.

Art. 7.
Comunità del parco

La comunità del parco è composta da:

- a) il presidente pro-tempore della provincia di Matera o suo delegato;
- b) il sindaco pro-tempore del comune di Matera o suo delegato;
- c) il sindaco pro-tempore del comune di Montescaglioso o suo delegato.

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, la Comunità del parco ha le seguenti attribuzioni:

- a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime, in particolare, il parere obbligatorio sul piano per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno tre componenti del consiglio direttivo;
- b) adotta lo statuto dell'Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- c) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco;
- d) adotta il proprio regolamento.

La Comunità del parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio presidente.

Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1988; due revisori sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, ed il terzo è designato dal Ministero del tesoro.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale.

Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria.

Le modalità di funzionamento dell'organo sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

Art. 9.
Durata in carica e indennità degli organi

La durata degli organi dell'Ente parco è fissata dallo statuto di cui al precedente art. 3.

Lo statuto dell'Ente parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del parco.

Art. 10.
Direttore

L'incarico di Direttore del parco è conferito con atto del Consiglio direttivo con le modalità stabilite dallo statuto, che ne definisce anche i compiti e le responsabilità.

L'incarico può essere affidato con contratto di diritto privato a persona esperta in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello statuto.

Art. 11.

Personale

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1994, e salvo quanto disposto dal precedente art. 10, il personale dell'Ente parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata o dagli enti territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno limiti di organico e le qualifiche di appartenenza.

In mancanza di idoneo personale, l'Ente può avvalersi di volta in volta, entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 19, di accompagnatori ed esperti naturalistici, singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività escursionistiche, didattiche e di studio, nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta.

L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 19.

Art. 12.

Controllo sugli atti

Il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente parco è esercitato nei modi e nelle forme indicati nella legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13.

Piano per il parco

L'Ente parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale, delle finalità istitutive del parco, nonché tenendo conto del piano quadro già redatto dai comuni interessati nel rispetto dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1990 n. 11. Il piano per il parco costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Il piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo:

parere della Comunità del parco;

parere della Commissione per i beni ambientali;

parere geologico dell'ufficio regionale competente per territorio.

Tale piano è trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato il piano per il parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

Al piano per il parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 14.

Piano pluriennale economico-sociale

Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli articoli 13 e 17, l'Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi.

Per i fini di cui al comma precedente, l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di

altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione, ivi compresi gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati.

Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Con le stesse procedure e modalità si provvederà all'eventuale aggiornamento annuale del piano.

Art. 15.

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del parco, è trasferita all'Ente parco.

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente parco, può essere trasferita all'Ente parco su richiesta di quest'ultimo.

L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della legge regionale n. 28/1994.

In particolare l'Ente parco può:

a) espropriare e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;

b) espropriare o utilizzare con contratti di comodato gli immobili che il piano per il parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del parco;

c) espropriare le emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il parco, imponendo le relative servitù di accesso.

I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente parco.

Art. 16.

Norme di tutela

Il primo comma dell'art. 34 della legge regionale n. 28/1994 è così sostituito:

«I limiti ed i divieti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1990, esplicano i loro effetti sino all'approvazione del piano per il parco da parte del Consiglio regionale».

Art. 17.

Regolamento del parco

Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto l'Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 13, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Il regolamento è predisposto tenuto anche conto dei regolamenti d'uso del parco vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al presente articolo.

Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del parco, ed è approvato dalla Giunta regionale.

Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi sessanta giorni.

Il regolamento acquista efficacia dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni

i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

Art. 18.

Conferenza di servizi

Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e per altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per interventi di pubblico interesse sia per esigenze di singoli cittadini residenti od operanti nel parco, il Presidente dell'Ente parco convoca opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli articoli 14 e 15 della medesima legge.

Art. 19.

Norme di gestione finanziaria e contabile

L'Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

l'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.

Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.

Entro il 31 maggio l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.

Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.

Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.

Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegati le relazioni con i relativi pareri del Collegio dei revisori.

Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.

Art. 20.

Vigilanza

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente parco.

Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente e nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Art. 21.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi di cui al precedente art. 16 è affidata:

a) ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato;

c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;

d) ai dipendenti dell'Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 28/1994.

Art. 22.

Sanzioni

Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'art. 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

Art. 23.

Entrate dell'Ente parco

Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali;

i) ogni altro provento acquisito in relazioni all'attività dell'Ente.

Art. 24.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti stabiliti in apposito capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1998.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio.

Art. 25.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 26.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 gennaio 1998

DINARDO

98R0118

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 6 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1998 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1998, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1998 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2141201 - 2231202 - 2323201 - 6121203 - 6132104, nonché per le spese inerenti all'attuazione del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per la Calabria o ad altre iniziative comunitarie.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1998, annessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 1998

NISTICÒ

98R00163

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 2.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1995 riguardante la figura professionale del direttore d'albergo.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 6 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 10 aprile 1995 viene aggiunto il seguente comma:

«Per coloro che abbiano maturato nel settore alberghiero l'anzianità professionale di cui all'articolo 3, in posizione lavorativa diversa da quella da lavoro dipendente, la dimostrazione del possesso di tale requisito potrà avere luogo mediante idonea documentazione rilasciata dalle Camere di commercio competenti o dalle autorità Consolari».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 1998

NISTICÒ

98R00164

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 concernente: «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)».

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 6 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La denominazione è così integrata: «Istituto Regionale per le Antichità calabresi Classiche e Bizantine (IRACEB).

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 6/1989 è così modificato:

2. «Sono organi dell'IRACEB:

- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente
- il Revisore dei Conti.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così modificato:

«Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica un quinquennio, può essere riconfermato per altri cinque anni, ed è così composto:

2. La lettera a) dello stesso comma è così rettificata:

a) da quattro professori delle Università di Cosenza e Reggio Calabria scelti tra i professori ordinari o associati.

3. La lettera b) dello stesso comma è così modificata:

b) da due rappresentanti della Regione Calabria, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale.

4. Il comma 6 dell'art. 4 viene così riformulato:

«Alle sedute del Consiglio direttivo assiste il Revisore dei Conti, quando siano discussi il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto».

5. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 9:

9. «Le mansioni di segrario sono svolte dal funzionario più alto in grado, scelto tra il personale che presta servizio presso l'IRACEB.

Art. 3-bis.

1. L'articolo 7 viene così modificato:

«Art. 7. Il Revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della legge n. 142/1990 ed è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso articolo 57.

2. Al Revisore competente:

- a) la revisione contabile della gestione dell'Istituto;

b) la presentazione al comitato di controllo di una relazione annuale sull'andamento amministrativo e contabile dell'IRACEB, ovvero note informative per particolari questioni nelle suddette materie;

c) invariato».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è così modificato:

«I componenti del Consiglio direttivo e della Giunta hanno diritto, oltre all'indennità di missione secondo le modalità previste per i funzionari dirigenti della Regione, ad una indennità per la loro partecipazione all'attività dell'organo. La misura dell'indennità sarà pari al 50% di quella fissata per i componenti dei comitati di controllo nell'articolo 1 della legge regionale n. 19/1988, e dei relativi aggiornamenti triennali. L'indennità spetta per ogni seduta, e per un massimo di quattro sedute al mese. Una indennità di pari misura spetta al Revisore dei Conti per ogni giornata di attività di controllo di partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo in cui è richiesta la sua presenza. Parimenti gli spetta analoga indennità di missione, se residente in Comune diverso dalla sede dell'IRACEB».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 è così modificato:

«All'assegnazione del personale nel numero e nelle qualifiche sopra indicate si provvede con comando e/o distacco di personale compreso nei ruoli della Regione, e/o della provincia di Cosenza, e/o del Comune di Rossano».

2. L'articolo 10 viene così integrato:

«Al personale in servizio presso gli uffici dell'IRACEB spetta lo stesso trattamento economico di cui godevano negli enti di appartenenza, e continua a gravare sugli stessi. Analogamente si provvederà per le spese di missione, che sono però a carico dell'Istituto che utilizza il personale. Le maggiori spese dovute al personale per eventuale lavoro straordinario o altro incarico connesso con i compiti istituzionali dell'IRACEB, sono a totale carico di questo e devono essere previste nel relativo bilancio preventivo annuale».

Art. 6.

1. L'articolo 11 (Controlli) è così sostituito:

2. «Il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio direttivo è esercitato dal Comitato regionale di controllo, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 e successiva integrazione con legge regionale 12 dicembre 1994, n. 12, con le modalità, ivi previste agli articoli 22, 23, 24, 25 ed in relazione agli atti di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 12/1992 modificato nell'articolo 41 della legge regionale n. 27/1994».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 1998

NISTICÒ

98R00165

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998, n. 4.

Cessazione effetti articolo unico legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996. Modifica legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 6 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di adeguare le disposizioni regionali contenute nella legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996, alla determinazione della U.E. - Decisione n. C (96) 2610 del 10 ottobre 1996 della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

Abrogazione legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996

1. La legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996, avente ad oggetto «Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 14 marzo 1996, recante: Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94», per effetto della decisione C (96) 2610 del 10 ottobre 1996 della Commissione delle Comunità europee è abrogata.

Art. 3.

Soppressione parziale paragrafo art. 8 legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996

1. L'ultima frase dell'articolo 8 comma 13 della legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996, da «Eccezionalmente» a «produttiva», è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 1998

NISTICÒ

98R00166

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 8 *

L. 3.000